

Rapporto di minoranza sul messaggio 4192

Della Commissione della legislazione sul messaggio 30 novembre 1993 riguardante il decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri

1. OGGETTO

Il decreto legislativo oggetto del Messaggio n. 4192 del 30 novembre 1993 è sostanzialmente identico a quello che, per 4 anni è stato in vigore nel Cantone Ticino, con lo scopo di regolare la vendita e la distribuzione dei carburanti nel Sottoceneri.

L'unico elemento che lo distingue dai due precedenti decreti è la possibilità per il Consiglio di Stato di sospendere l'applicazione del decreto stesso, in caso di riduzione degli inconvenienti generati dal traffico di approvvigionamento frontaliero, contenuta nell'art. 7 del progetto governativo.

Alcuni commissari hanno ritenuto di meglio precisare i criteri di applicazione del decreto proponendo un riferimento esplicito nell'art. 7 alla legislazione federale in materia ambientale. La proposta è stata respinta a maggioranza.

2. EFFETTI DEI DECRETI PRECEDENTI

Sugli effetti positivi dell'applicazione dei precedenti decreti non è il caso di spendere ulteriori parole. Il messaggio (pag. 3, 4 e 5) spiega in modo sufficientemente convincente e con dati allegati, per quali ragioni la applicazione dei precedenti decreti abbia comportato una riduzione significativa delle emissioni dovute al traffico, tale da ridurre in modo significativo la presenza di sostanze tossiche nell'atmosfera. Si sono constatate infatti nei periodi di applicazione del decreto riduzioni significative del monossido di carbonio (riduzione del 12%), del monossido di azoto (riduzione del 15%), del diossido di azoto, specie nelle ore serali e festive, concomitanti con il decreto, del benzene, sostanza dagli effetti notoriamente cancerogeni. Inoltre si sono constatate al di là della riduzione di sostanze inquinanti nell'aria, una riduzione del traffico, del rumore, dell'odore e una maggiore tranquillità e sicurezza nelle strade e nei quartieri, in genere una riduzione dell'inquinamento fonico (cfr. sentenza del TF 5 novembre 1993 pag. 13), pure obiettivi importanti del decreto.

3. COSTITUZIONALITA' DEL DECRETO 1. MARZO 1992

Il Tribunale federale con sentenza 5 novembre 1993, statuendo sui ricorsi presentati da alcune compagnie di distribuzione di carburante si è pronunciato sulla costituzionalità del decreto legislativo precedentemente in vigore fino al 1° marzo 1994. Vale la pena ricordare alcune considerazioni poiché esse sono applicabili anche al decreto attualmente proposto. In primo luogo il TF ha riconosciuto la legittimità della base legale, che limita la distribuzione del carburante nel Sottoceneri, costituita dal decreto stesso. In secondo luogo esso ha riconosciuto che il decreto tende a tutelare la salute e la quiete pubblica: persegue dunque una finalità di interesse pubblico ed è quindi compatibile con il rispetto della libertà di commercio, nel rispetto del principio di proporzionalità. "In simili condizioni (afferma la massima autorità giudiziaria) sussisteva (e sussiste aggiungiamo noi) un eminente interesse pubblico ad adottare ogni misura atta a favorire il miglioramento della qualità dell'aria e a garantire alla popolazione la necessaria quiete".

4. APERTURA DEGLI AUTOMATICI A BENZINA VERDE (nuovo art. 5 del decreto)

La maggioranza della Commissione pur riconoscendo implicitamente ed esplicitamente la validità del decreto ha approvato una modifica dell'art. 5 del progetto governativo per permettere, durante i periodi di applicazione del decreto l'apertura dei soli automatici distribuenti benzina verde (senza piombo). Tale misura verrebbe introdotta per un periodo di un anno. La misura che si vorrebbe soluzione di compromesso per rilanciare in qualche modo l'economia della regione frontaliera del Mendrisiotto è contraddittoria nei mezzi utilizzati rispetto ai fini del decreto, inefficace rispetto allo scopo che si propone e fonte di abuso, per le difficoltà di un controllo effettivo.

Infatti:

- a) Una misura che ha carattere eccezionale deve poter essere controllata facilmente. Ciò non si realizza nel caso concreto se non al prezzo di costi eccessivi per distributori medesimi e di personale di controllo. Inoltre l'installazione di automatici, per chi non ne fosse ancora provvisto, favorirebbe in modo discriminante le grosse società di distribuzione del carburante, a danno dei piccoli commercianti;
- b) Anche se ciò fosse per denegata ipotesi possibile l'abuso è dietro l'angolo. Chi potrebbe impedire ai gerenti la distribuzione massiccia di carte di credito create appositamente o più semplicemente la messa a disposizione degli automobilisti di un impiegato fornito di carta di credito?
- c) La misura parte dal presupposto che la distribuzione di benzina verde non produca sostanze inquinanti. Ciò è vero in realtà per il piombo, ma non ad esempio per il monossido e il diossido di azoto, il monossido di carbonio che vengono prodotti dalla combustione indipendentemente dal tipo di benzina usata.
- d) Ciò vale inoltre per i composti organici volatili e tossici quali il benzolo e affini che causano quantomeno lo stesso tipo di inquinamento sia nel caso della benzina verde che in quello della benzina super.
- e) Va inoltre ricordato che ancora gran parte delle auto vendute in Italia non sono dotate di catalizzatore. Molte vetture più o meno moderne funzionano sia con benzina super che con benzina verde. Queste auto arriverebbero a rifornirsi di benzina verde, consumando benzina super nel tragitto di andata e benzina verde nel ritorno, inquinando per assenza del catalizzatore sia all'andata che al ritorno. La misura, descritta apparentemente come restrittiva, aprirebbe una falla nella già piccola diga costituita dal decreto, falla destinata ad estendersi e ad aprirsi, con risultati certamente negativi sul piano dell'inquinamento.
- f) Infine va rammentato che, come opportunamente ricorda il TF lo scopo del decreto è anche quello di impedire "non solo il peggioramento dell'igiene dell'aria ma anche gli odori molesti ed i rumori legati al traffico, nonché la diminuita sicurezza sulla strada" (sentenza TF 5 novembre 1993, pag. 15). Quindi anche un'auto che circolasse nelle migliori condizioni (benzina verde e catalizzatore) provocherebbe pur sempre rumore, traffico, disturbo alla tranquillità e insicurezza.

Non giova certo ai sostenitori dell'apertura degli automatici a benzina verde sbandierare un preteso aiuto economico ad una regione sicuramente in difficoltà. Infatti la misura proposta non modificherebbe né il prezzo della benzina in Svizzera, né la svalutazione della lira, cause fondamentali della situazione di recessione importante del commercio di frontiera. Si tratterebbe quindi di una misura palliativa, incapace di raggiungere lo scopo dichiarato.

5. CONCLUSIONI

Per queste ragioni la minoranza della Commissione della legislazione vi chiede di sostenere l'art. 5 del decreto così come proposto nel messaggio governativo.

Per la minoranza della Commissione:

Carlo Verda, relatore

Agustoni Carla - Bernasconi Benito